

Convenzioni

Tuteliamoci!

L'Associazione invita tutti i soci a stipulare la Polizza di Tutela Legale in convenzione con ARAG e Broker On Line

É da un po' di tempo che l'Associazione, oltre alle normali attività associative, si occupa anche di iniziative parallele. Una di queste è quella relativa alle convenzioni.

La più importante di queste è, secondo noi, la stipula di una convenzione per una Polizza di "Tutela Legale".

Essa risulta essere particolarmente

conveniente sia dal punto di vista economico e, dati i rischi quotidiani ai quali noi associati siamo esposti, sia dal punto di vista delle garanzie. È quantomai necessario, oggi, provvedere privatamente ad una copertura assicurativa anche in relazione alla legge 626/94 (di cui abbiamo trattato qualche pagina fa) che prevede la corresponsabilità del lavoratore in caso di incidente sul

lavoro.

Qui di seguito riportiamo gli articoli più importanti della polizza assicurativa ricordando che è possibile accedere a maggiori informazioni ed all'elenco di tutte le convenzioni attive consultando l'AREa Riservata del nostro sito www.areweb.it.

□ *Stefano Del Sasso*
s.delsasso@areweb.it

Di seguito sono riportate per esteso le condizioni particolari della polizza, che verranno comunque spedite a casa.

Condizioni Particolari di Polizza

Art. 19 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

L'assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone stabilmente conviventi con l'Assicurato ed identificate in polizza, per le quali sia stato pagato il relativo premio.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 20 - Vita Privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;

- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 6);

- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a €100 ed inferiore a €52.000;
3. sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è ope-

rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

5. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;

6. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;

7. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 21 - Veicoli di proprietà e Circolazione Stradale

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari, locatari in base a un contratto di leasing, conducenti, trasportati di veicoli a motore a loro intestati ed adibiti ad uso privato e che devono essere identificati in polizza nel caso di Assicurati con

attività di lavoro autonomo.

Sono anche assicurati i conducenti autorizzati ed i trasportati - limitatamente a tale loro qualità - del veicolo assicurato e che non fanno parte delle persone assicurate secondo l'Art. 19 - Prestazioni garantite.

Le garanzie vengono anche prestate agli Assicurati per l'esercizio di pretese al risarcimento danni alle loro persone e/o alle loro cose, subiti alla guida di veicoli a motore non di loro proprietà.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

2. sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a €100;

3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a €11.000, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;

6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura

restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;

7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a par-

ziale deroga dell'Art. 24 - Esclusioni - lettera b) e limitatamente alla materia amministrativa;

8. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

In deroga all'Art.10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie di cui ai punti 4., 5., 6., e 7. operano per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

Art. 22 - Lavoro Dipendente

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell'esercizio della

Cosa offre la speciale Polizza su misura per gli Associati all'ARE

- Massimale di € 20.000, per caso assicurativo senza limite annuo;
- Premio annuo particolarmente scontato di € 95 ;
- Tutte e quattro le garanzie: Vita Privata, Lavoro Dipendente, Immobile e Circolazione Stradale;
- Comprensiva della condizione optional, che comprende la guida di veicoli di proprietà altrui e le controversie nei Paesi dell'Unione Europea;
- Inoltre le garanzie sono operanti anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Perché contrarre la polizza Tutela Legale per Associati all'ARE

Perché i lavoratori delle Riprese Esterne sono indubbiamente più a rischio degli altri lavoratori Rai;

- Perché dopo alcuni avvenimenti , dovuti soprattutto alla circolazione stradale e alla legge 626/94, riteniamo che il rischio è cresciuto in maniera esponenziale;
- Perché l'Associazione non intende disinteressarsi dei casi individuali
- Perché le spese legali, in particolar modo quelle penali, sono molto onerose;
- Perché comprende la vita privata e tutti i componenti lo stato di famiglia.

Cosa fare per stipulare

- Direttamente dall'Area Riservata del sito Are ► convenzioni ► Brokeronline;
- Contattarci all'e-mail direttivo@areweb.it o al n° 3357863220.

professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 24 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
3. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. **La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;**
5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 23 - Immobile

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'Assicurato ed indicato in polizza.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a €100 ed inferiore a € 52.000, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 24 - Esclusioni - lettera q);
3. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o

contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Le garanzie possono essere estese all'immobile o parte di esso, costituente la seconda abitazione, purché sia identificato in polizza e per il quale sia stato pagato il relativo premio.

Art. 24 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

g) per fatti dolosi delle persone assicurate;

h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista

ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

m) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1

(comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; **n)** per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

o) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;

p) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;

q) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA "OPTIONAL" COMPRESA

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.

AMBITO - Vita Privata Contrattuale all'estero:

La garanzia di cui al punto 2 dell'Art. 20 - Vita Privata - (controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali) si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. 15 - Estensione territoriale - delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle

controversie con valore in lite superiore a €400.

Spese di resistenza per danni arrecati a terzi:

All'Art. 20 - Vita Privata - viene aggiunta la seguente garanzia, punto 8:

“resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile”.

AMBITO - Veicoli di proprietà e Circolazione Stradale

I primi tre commi dell'Art. 21 -

Veicoli di proprietà e circolazione stradale - vengono abrogati e sostituiti come segue:

“Le garanzie vengono prestate per tutte le persone componenti il nucleo familiare dell'Assicurato Contraente alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, per i conducenti autorizzati alla guida di veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare e per i trasportati sui veicoli da loro condotti”.

Contrattuale all'estero:

La garanzia di cui al punto 2 dell'Art. 21 - Veicoli di proprietà e circolazione stradale - (controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo) si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei **Paesi dell'Unione Europea**, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di

San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. 15 - Estensione territoriale - delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a €200.

La presente garanzia opera solo ed esclusivamente se il veicolo è di proprietà dell'Assicurato.

AMBITO - Immobile

Il primo comma dell'Art. 23 - Immobile - viene abrogato e sostituito come segue:

“Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate.”

L'ultimo comma dell'Art. 23 - Immobile - viene abrogato.



gli equipaggiamenti ... "PONDERATI"